



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 1/21

Dec. n. 1/21

Il giorno 7 giugno 2021 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale
Tiziano 70, la Corte Federale d'Appello composta da:

D'ONOFRIO prof. avv. Paco - Presidente

BEVILACQUA avv. Jennyfer - Componente

FORTUNA avv. Elvio - Componente

FRASCA avv. Fabio - Componente

LEGGIERI avv. Andrea - Componente

PANETTA avv. Aurelia - Componente

Si è riunita per la trattazione del ricorso presentato in data 12 maggio 2021 dall'avv. Paolo TORRI, per conto della tesserata signora **GIRAUDO Olga**, - nata *omissis* e residente *omissis*, tesserata 2021 col M.C. "BBR OFF ROAD" (del quale è il PRESIDENTE) con tessera n° 21209527 -

avverso la decisione del Tribunale Federale n. 9/21 del 20.04.2021, con motivazione depositata il 30.04.2021, che ha applicato ai sensi dell'art.10 del Regolamento di Giustizia la sanzione del ritiro della tessera per mesi 9 (nove) con fine sanzione per il 20 gennaio 2022.

La Corte Federale di Appello

OSSERVA

Con atto di appello ritualmente depositato la ricorrente, Sig.ra Olga Giraud, impugnava la decisione numero 9/21 emessa dal Tribunale Federale di Roma in data 20 Aprile 2021, e con la quale Le era stata comminata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del Regolamento di Giustizia, una sanzione pari a mesi 9 di ritiro della tessera federale per aver iscritto un pilota non avente diritto a partecipare ad una gara (in quanto di categoria Elite) *a dispetto di* specifica comunicazione inviata da un Funzionario della Federazione proprio su sollecitazione della medesima, *tramite*, a distanza di alcuni mesi da un primo diniego, *credenziali volte ad eludere il blocco della registrazione da parte della piattaforma in uso alla federazione.*

La ricorrente, in particolare, sostenendo una *"insussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo relativamente all' illecito contestato ex articolo 10 del Regolamento di Giustizia"*, per mancanza di una *"azione fraudolenta e/o di*

artifici o raggiri” in quanto la Sig.ra Olga Giraudò non sarebbe stata a conoscenza della mail datata 17.02.2020 ore 17.13 con la quale il Funzionario della Federazione comunicava la non iscrivibilità alla gara dell’atleta di categoria Elite, mancando agli atti la prova della ricezione della stessa mail inviata mediante sistema c.d. semplice e non a mezzo posta elettronica certificata, chiedeva alla Corte Federale d’Appello “in riforma dell’appellata decisione di assolvere l’appellante per non aver commesso il fatto o nella formula che verrà ritenuta di giustizia.

All’udienza del 7 giugno 2021 erano presenti la parte di persona con il proprio difensore Avv. Paolo Torri nonché, per la Procura Federale, l’avv. Antonio De Girolamo.

La Procura Federale, dopo aver censurato i motivi posti alla base dell’appello ed aver specificato che nella fattispecie i fatti non si sarebbero svolti come prospettato nel ricorso, ovverosia mediante lo scambio tra la ricorrente ed un funzionario della Federazione, di n. 3 mail differite nel tempo, bensì, mediante lo scambio di numerose mail datate 17.2.2020, su iniziativa della stessa ricorrente con mail delle ore 16.52 che chiedeva chiarimenti sul motivo per il quale non fosse stata registrata dal sistema federale l’iscrizione alla gara di un proprio tesserato, a distanza temporale di pochi minuti l’una dall’altra, con conseguente impossibilità di sostenere la mancata ricezione proprio della mail delle ore 17.13 con la quale si comunicava la non iscrivibilità alla gara di soggetto tesserato per la categoria Elite, insisteva per la conferma della sentenza impugnata.

La difesa della ricorrente riconoscendo la veridicità della ricostruzione dei fatti così come specificata dalla Procura federale insisteva nel ritenere, in ogni caso, non provata la conoscenza della mail datata 17.2.2020 ore 17.13 e precisava le conclusioni riportandosi letteralmente a quelle di cui al proprio atto di appello sopra specificate.

La Corte Federale d'Appello valutati gli atti del procedimento, nonché quanto emerso in sede di udienza, ritiene che l'appello non sia fondato e che il percorso logico deduttivo seguito dal Tribunale Federale sia esente dalle censure mosse dall'odierna ricorrente.

Appare di tutta evidenza, infatti, come non sia sostenibile (e neppure astrattamente giustificabile) da parte della Sig.ra Olga Giraudò, Presidente del M.C. "BBR OFF ROAD", la mancata conoscenza della mail del 17.2.2020 ore 17.13 con la quale, a conclusione di uno scambio di mail, sollecitato proprio dalla richiesta di chiarimenti della medesima reclamante, veniva comunicata la non iscrivibilità del proprio tesserato di categoria Elite ad una gara. La solerzia da parte del funzionario FMI nel rispondere alle mail ricevute dalla ricorrente (dimostrata dalla ravvicinata sequenza delle mail, riscontrate, da parte del medesimo, sempre in pochi minuti) e la necessità di avere una risposta operativa ai quesiti posti, avrebbero, senza ombra di dubbio, indotto la reclamante (ove non si fosse realmente avveduta della mail in questione) quanto meno a sollecitare, nei giorni immediatamente successivi, una risposta.

Le giustificazioni addotte dalla ricorrente, tra l'altro anche in contrasto tra loro (laddove prima si è sostenuto che la mail in questione fosse finita nelle spam

e successivamente che la mancata visione fosse attribuibile, invece, al fatto che l'addetta all'invio/ricevimento delle mail avesse terminato il proprio turno di lavoro alle 17.00), non appaiono sostenibili né supportate a livello probatorio.

Devono ritenersi, pertanto, sufficientemente provati i fatti addebitati alla reclamante.

Fermo restando quanto sopra specificato, anche alla luce del comportamento processuale della Sig.ra Olga Giraudò, questa Corte Federale d'Appello, nell'esercizio del proprio dovere di ponderazione della sanzione inflitta alla gravità della condotta posta in essere, anche in considerazione delle conclusioni rassegnate dalle parti, sia in termini di configurabilità del tipo di illecito posto in essere che di gradazione della pena, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42.1. del Regolamento di Giustizia, in ragione del quale *"l'Organo competente nel determinare in concreto la specie, la misura e l'eventuale cumulo delle sanzioni, tiene conto della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento di valutazione in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare. Tiene, altresì, conto dei motivi dell'infrazione, della condotta tenuta per il passato, nonché di quella antecedente e susseguente all'infrazione"* ritiene di poter rideterminare la misura della sanzione inflitta al minimo edittale.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello, in parziale riforma dell'impugnata decisione n. 9/21 del Tribunale federale, RIDUCE a GIRAUDO Olga la sanzione a mesi 3 (tre) di ritiro della tessera dedotto il presofferto. Con fine sanzione il 20 luglio 2021.

Depositata il 16 giugno 2021


Avv. Andrea Leggieri

Giudice estensore



Prof. Avv. Paco D'Onofrio

PRESIDENTE C.F.A.



Il presente provvedimento sia comunicato a:

Avv. Paolo Torri;
Sig.ra Giraudo Olga;
Procuratore Federale;
Presidente Federale;
Segretario Generale;
Gruppo Ufficiali Esecutivi;
Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Fuoristrada;
Ufficio Tesseramento;
Ufficio Licenze;
Co. re. Lombardia;
Motoclub di appartenenza;
Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.